

SCHEMA DI CONVENZIONE

Per la realizzazione del Progetto “*Valutazione della esposizione e della salute secondo l’approccio integrato One Health con il coinvolgimento delle comunità residenti in aree a forte pressione ambientale in Italia*”. Codice Unico di Progetto CUP H75I22000280001, di cui all’Investimento E.1 “Salute-Ambiente-Biodiversità-Clima” del Piano Nazionale per gli investimenti Complementari al PNRR, approvato con D.L. 06/05/2021, n 59, conv. con mod. dalla L. 1/07/2021, n. 101.

TRA

La Regione del Veneto - Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria, codice fiscale 80007580279, partita I.V.A. 02392630279 (di seguito nominata Regione del Veneto), rappresentata ai fini di questo atto dal dr.....Direttore, pro tempore, della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria, domiciliato per la carica in Venezia,

E

.....codice fiscale.....partita I.V.A.....
nella persona del dr....., domiciliato per la carica in....., di
seguito denominata Unità Operativa;

PREMESSO CHE

con Decreto-Legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla Legge 1 luglio 2021, n. 101, recante “Misure urgenti relative al Fondo Complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”, è stato approvato il Piano Nazionale per gli investimenti Complementari (PNC), finalizzato ad integrare con risorse nazionali, pari a complessivi euro 30.622,46 milioni, gli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;

l’art. 1, co. 2, lett. e), punto 1 destina complessivi euro 500,01 milioni, suddivisi per le annualità 2021-2026, al programma “Salute, ambiente, biodiversità e clima”, strettamente connesso all’azione di riforma oggetto della Missione 6-Salute del PNRR, denominata “Definizione di un nuovo assetto istituzionale sistematico per la prevenzione in ambito sanitario, ambientale e climatico, in linea con un approccio integrato (One Health)”;

in attuazione dell’art. 1, co. 7 del Decreto-Legge in parola, il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 15 luglio 2021 ha individuato gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati per ciascun programma, intervento e progetto del Piano, nonché le relative modalità di monitoraggio. In particolare, nell’Allegato al predetto decreto viene illustrata, tra l’altro, la scheda del progetto “Salute, ambiente, biodiversità e clima” (p. 62), che declina cinque interventi specifici e ne riporta il cronoprogramma procedurale e una relazione illustrativa;

tra i predetti interventi vi è l’investimento 1.4 “Promozione e finanziamento di ricerca applicata con approcci multidisciplinari in specifiche aree di intervento salute-ambiente-clima”, destinatario di un importo complessivo di euro 21.000.000 e finalizzato all’attivazione, entro il 2026, di almeno 14 programmi di promozione e finanziamento di ricerca applicata con approcci multidisciplinari in specifiche aree di intervento salute-ambiente-clima, anche di livello universitario;

il Ministero della Salute – Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria è individuato quale soggetto attuatore per il citato investimento 1.4;

il Ministero della Salute e l’Istituto Superiore di Sanità, quali soggetti attuatori del programma “Salute, ambiente, biodiversità e clima”, hanno stilato un Piano Operativo, allegato all’accordo di



e8f6eec4



collaborazione firmato tra gli stessi il 30 dicembre 2021, quale strumento di supporto all'attuazione delle riforme e degli investimenti previsti dal PNRR e dal PNC;

in data 30 giugno 2022 è stato pubblicato, a cura del Ministero della Salute, l'“Avviso pubblico per la presentazione e selezione di Progetti di ricerca applicata – salute – ambiente – biodiversità – clima – PNC – Investimento 1:4 Promozione e finanziamento di ricerca applicata con approcci multidisciplinari in specifiche aree di intervento salute-ambiente-biodiversità-clima” con il quale, in esecuzione del Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari (PNC), sono state invitate le regioni e le province autonome a presentare, entro il 10 agosto 2022, progetti della durata di quattro anni (2023-2026), relativi alla tematica salute-ambiente-biodiversità-clima con lo scopo di ridisegnare e rafforzare il Servizio Sanitario Nazionale, valutando l'impatto sulla salute di aspetti emergenti associati, tra l'altro, allo sviluppo tecnologico, ad una nuova organizzazione del lavoro, migrazione, degrado degli ecosistemi, perdita della biodiversità;

in data 30 settembre 2022 è stato adottato il decreto direttoriale con il quale il Ministero della Salute ha ammesso al finanziamento tredici progetti, di cui otto rientranti in AREA A – “Programmi prioritari per il sistema sanitario” e cinque in AREA B – “Programmi che prevedono azioni a elevata sinergia con altre istituzioni/settori”. Tra tali progetti, vi è anche il Progetto di AREA A-3) “Prevenzione e mitigazione dei rischi per le popolazioni all'interno di aree critiche dal punto di vista ambientale, gestione sicura e sostenibile del suolo e del ciclo dei rifiuti; comunicazione del rischio e approccio di prossimità al cittadino”, intitolato “Valutazione della esposizione e della salute secondo l'approccio integrato One Health con il coinvolgimento delle comunità residenti in aree a forte pressione ambientale in Italia”, ammesso al finanziamento per un importo complessivo pari ad euro 2.100.000, che vede la Regione del Veneto quale Ente capofila.

in data 28.10.2022 il Ministero della Salute ha sottoscritto con la Regione del Veneto, in qualità di Capofila del Progetto, apposito Accordo di collaborazione, ratificato con la D.G.R. n. 1560 del 06/12/2022. Tale Accordo prevede che al Progetto prendano parte, oltre alla Regione del Veneto - Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria, le seguenti Regioni-Unità Operative: Regione Friuli Venezia-Giulia, Regione Lazio-Dipartimento di Epidemiologia SSR-ASL Roma 1, Regione Puglia-AReSS Puglia, Istituto Superiore di Sanità-Dipartimento Ambiente e Salute, Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, CNR-Istituto Fisiologia clinica di Pisa, Università degli Studi di Padova, Università statale Milano e Università di Cagliari;

il citato Accordo di collaborazione risulta efficace a decorrere dalla data di avvenuta registrazione del provvedimento di approvazione dell'Accordo medesimo, mentre le attività progettuali decorrono dalla data di comunicazione della stessa;

le attività per la realizzazione del Progetto “Valutazione della esposizione e della salute secondo l'approccio integrato One Health con il coinvolgimento delle comunità residenti in aree a forte pressione ambientale in Italia” sono riportate in dettaglio nell'Allegato 1 dell'Accordo di collaborazione;

la presente convenzione regola e disciplina i rapporti tra la Regione del Veneto - Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria, e l'Unità Operativa, per la realizzazione e la buona conduzione del Progetto, anche per mezzo di una razionale e semplificata procedura per la raccolta dei dati scientifici e l'utilizzazione dei fondi statali assegnati;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 (Oggetto)

1. Le Parti condividono ed accettano il contenuto del Progetto “Valutazione della esposizione e della salute secondo l'approccio integrato One Health con il coinvolgimento delle comunità residenti in aree a forte pressione ambientale in Italia” al quale è stato attribuito, ai sensi dell'art. 11 della Legge n. 3/2003, il Codice Unico di Progetto (CUP) H75I22000280001.



e8f6eec4



2. L'Unità Operativa si impegna a realizzare, sotto la diretta supervisione della Regione del Veneto, le attività progettuali di competenza indicate nell'allegato all'Accordo di collaborazione tra Ministero della Salute e Regione del Veneto (Allegato 1), di cui costituisce parte integrante e sostanziale, attenendosi alle tempistiche declinate nel cronoprogramma progettuale.
3. L'Unità Operativa, nel dare esecuzione alla presente convenzione, potrà avvalersi della collaborazione di Enti e/o Associazioni pubbliche e/o private.

Articolo 2 (Durata)

1. La presente convenzione ha efficacia a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa e scadenza contestuale a quella dell'Accordo di collaborazione tra il Ministero della Salute e la Regione del Veneto, fatta salva l'ipotesi di risoluzione anticipata nei casi e modalità previsti dal successivo articolo 6.
2. Le attività progettuali decorrono dalla data di comunicazione, da parte del Ministero della Salute, della registrazione del provvedimento di approvazione dell'Accordo tra Ministero della Salute e Regione del Veneto da parte degli organi di controllo competenti. La durata del Progetto di cui all'articolo 1 è di 48 mesi dalla data di inizio attività.

Articolo 3 (Verifiche e relazioni sull'attività)

1. L'Unità Operativa, alla luce dell'Accordo di collaborazione tra il Ministero della Salute e la Regione del Veneto, si impegna a:
 - avviare tempestivamente le attività oggetto della presente convenzione, così come descritte in dettaglio nell'allegato all'Accordo di collaborazione tra Ministero della Salute e Regione del Veneto (Allegato 1), e concludere il Progetto nella forma, nei modi e nei tempi previsti;
 - trasmettere alla Regione del Veneto, entro 15 giorni successivi alla scadenza di ogni semestre di attività, un rapporto tecnico corredato di relativo abstract ed un rapporto finanziario;
 - trasmettere alla Regione del Veneto, entro 30 giorni successivi alla scadenza della presente convenzione, un rapporto tecnico corredato di relativo abstract su tutta l'attività svolta nel periodo di vigenza della convenzione stessa, unitamente ad un rapporto finanziario finale.
 - concorrere, per quanto di rispettiva competenza, con la Regione del Veneto, quale capofila, al rispetto degli obblighi di cui all'art. 12 dell'"Avviso pubblico per la presentazione e selezione di progetti di ricerca applicata "Salute-ambiente-biodiversità-clima"', contenuti nell'allegato 2 dell'Accordo di collaborazione tra il Ministero della Salute e la Regione del Veneto.

I rapporti finanziari di cui ai precedenti punti dovranno essere redatti nel rispetto delle voci di spesa indicate nel piano finanziario stilato da ciascuna Unità Operativa e contenuto nell'allegato B della proposta progettuale, fermo restando che il Ministero della Salute rimborserà unicamente le somme effettivamente spese e documentate entro il termine di scadenza e che saranno dichiarate utilizzando il modello contenuto nell'allegato 4 all'Accordo tra il Ministero della Salute e la Regione del Veneto, nel rispetto delle indicazioni di cui all'allegato 5 del medesimo.
2. Fermo restando l'invarianza del finanziamento complessivo, è consentito, senza necessità di autorizzazione ministeriale nell'ambito di ogni singola Unità Operativa, il trasferimento tra le voci di spesa del piano finanziario nel rispetto dei limiti percentuali per voce, ove previsti (spese per il personale, pari al 10% iva inclusa e spese generali, pari al 7% iva inclusa).
3. L'Unità Operativa dovrà conservare tutta la documentazione contabile relativa al Progetto e renderla disponibile, a seguito di richiesta del Ministero della Salute, entro 15 giorni.
4. Il referente dell'Unità Operativa per la realizzazione delle attività oggetto della presente convenzione potrà essere convocato, singolarmente o in riunione plenaria, dal responsabile delle attività della Regione del Veneto, in relazione ad opportune verifiche sullo stato di attuazione dei lavori e/o differenti problematiche emergenti nel corso degli stessi.
5. La Regione del Veneto si impegna ad informare tempestivamente l'Unità Operativa in ordine alle richieste di adattamenti delle attività progettuali oggetto della presente convenzione, avanzate dal Ministero della Salute in base ai risultati conseguiti in corso d'opera, concordandole con l'Unità Operativa, senza che ciò costituisca motivo di modifica del finanziamento di cui all'art. 4.



e8f5eec4



Articolo 4 (Finanziamento)

1. Per l'esecuzione delle attività progettuali di cui all'art. 1, la Regione del Veneto si impegna a riconoscere alla Unità Operativa la somma di euro..... (...../00), comprensiva di qualsiasi spesa e oneri, quale quota del finanziamento statale di spettanza, a titolo di rimborso delle spese sostenute per la realizzazione del Progetto.

L'Unità Operativa dichiara che le attività di cui alla presente convenzione non sono soggette ad I.V.A., ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, in quanto si tratta di attività rientranti nei propri compiti istituzionali.

La somma di cui al precedente comma sarà erogata alla Unità Operativa subordinatamente all'effettivo accredito nel bilancio regionale del finanziamento statale, secondo quanto di seguito riportato:

- 20% del finanziamento totale, ad avvenuta sottoscrizione della presente convenzione, dietro formale richiesta di pagamento da parte della Unità Operativa unitamente alla dichiarazione di conservazione della documentazione di spesa;
 - 25% del finanziamento totale, successivamente il 31/12/2023, all'esito positivo delle relazioni periodiche da parte del Ministero della Salute, dietro formale richiesta di pagamento da parte della Unità Operativa;
 - 25% del finanziamento totale, successivamente il 31/12/2024, all'esito positivo delle relazioni periodiche da parte del Ministero della Salute, dietro formale richiesta di pagamento da parte della Unità Operativa;
 - 10% del finanziamento totale, successivamente il 31/12/2025, all'esito positivo delle relazioni periodiche da parte del Ministero della Salute, dietro formale richiesta di pagamento da parte della Unità Operativa;
 - 20% del finanziamento totale, al termine delle attività progettuali, dietro presentazione di idonee relazioni e rendicontazioni finali di cui all'art. 3, unitamente a formale richiesta di pagamento da parte della Unità Operativa.
2. L'eventuale mancato o ritardato invio della documentazione di cui all'art. 3 comporterà ripercussioni negative sull'erogazione dei relativi fondi, in relazione alle corrispondenti determinazioni che saranno assunte al riguardo dal Ministero della Salute.
 3. In ogni caso la sospensione, la revoca o il ritardo dell'erogazione dei finanziamenti ministeriali determinerà, correlativamente, l'esonero temporaneo e definitivo, della Regione del Veneto dall'obbligo di liquidazione degli importi previsti per la Unità Operativa.
 4. Qualora il Ministero della Salute non valutasse positivamente le relazioni di cui al comma 1 che precede, l'Unità Operativa si impegna a restituire alla Regione del Veneto le somme eventualmente corrisposte in eccesso, secondo le modalità e i tempi che saranno comunicati per iscritto dalla Regione stessa.
 5. L'Unità Operativa si impegna a rispettare la guida alla redazione delle voci di spesa riportate nel piano finanziario inserita nell'Allegato 5 all'Accordo di collaborazione tra il Ministero della Salute e la Regione del Veneto.

**Articolo 5
(Proprietà dei risultati del progetto)**

1. I risultati del progetto, ivi inclusi i rapporti di cui all'articolo 3 co.1, sono di esclusiva proprietà del Ministero. Il diritto di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico dei file che sorgono in itinere nonché degli elaborati originali prodotti, dei documenti progettuali, della relazione tecnica conclusiva, delle opere dell'ingegno, delle creazioni intellettuali, delle procedure software e dell'altro materiale anche didattico creato, inventato, predisposto o realizzato dall'Unità Operativa nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente accordo, rimarranno di titolarità esclusiva del Ministero. Quest'ultimo potrà quindi disporre, senza alcuna restrizione, la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione, anche parziale, di dette opere dell'ingegno o materiale, con l'indicazione di quanti ne hanno curato la produzione.
2. È fatto comunque obbligo all'Unità Operativa di rendere i dati accessibili e/o rapidamente disponibili al Ministero, in ogni momento e dietro specifica richiesta. Detti dati dovranno essere disponibili in formato aggregato.



e8f6eec4



3. È fatto obbligo all'Unità Operativa di richiedere, sia ad accordo vigente che a conclusione dello stesso, la preventiva autorizzazione al Ministero prima della diffusione parziale o totale dei dati relativi al progetto, nonché dell'utilizzo del logo del Ministero della Salute. Senza detta autorizzazione non si potranno in alcun modo diffondere a soggetti terzi – nazionali e/o internazionali - dati, comunicazioni, reportistica, pubblicazioni concernenti il progetto, anche in occasioni di convegni e/o corsi di formazione. L'Unità Operativa sarà comunque tenuta ad informare preventivamente la Regione del Veneto, quale capofila del Progetto, circa l'utilizzo e la diffusione dei dati di cui sopra.
4. La pubblicazione autorizzata dei dati di cui al comma 1 dovrà riportare l'indicazione: "Progetto realizzato con il supporto tecnico e finanziario del Ministero della salute – PNC".
5. Al fine di garantire la diffusione dell'attività del PNC, il Ministero può procedere, anche tramite la finestra dedicata all'Avviso pubblico sul sito del Ministero, a pubblicare i risultati dei progetti nonché i rendiconti e i rapporti di cui all'art. 3, co 1.
6. È fatto obbligo all'Unità Operativa, a conclusione dei progetti, depositare presso il Ministero della Salute i risultati dei progetti, siano essi sotto forma di relazione, banca dati, applicativo informatico o altro prodotto.

Articolo 6 (Risoluzione)

1. E' espressamente convenuto che la presente convenzione si risolve qualora il Ministero della Salute e/o la Regione del Veneto accertino che lo svolgimento delle attività di cui all'art. 1 non avvenga secondo i tempi e le modalità definiti dall'accordo tra il Ministero della Salute e la Regione del Veneto.
2. In caso di valutazione negativa delle relazioni di cui all'art. 3, previa comunicazione all'Unità Operativa, la Regione del Veneto sospende l'erogazione del finanziamento. La sospensione del finanziamento sarà disposta anche per la mancata od irregolare attuazione della presente convenzione.
3. In caso di accertamento, in sede di esame delle relazioni di cui all'art. 3, di grave violazione degli obblighi di cui alla presente convenzione, per cause imputabili alla Unità Operativa, che pregiudicano la realizzazione del progetto, la Regione del Veneto intima per iscritto alla Unità Operativa, a mezzo di raccomandata a/r o posta elettronica certificata, di porre fine alla violazione nel termine, non inferiore a quindici giorni, indicato nell'atto di diffida. Decorso inutilmente detto termine, la convenzione si intende risolta di diritto a decorrere dalla data indicata.
4. E' espressamente convenuto che in caso di risoluzione della presente convenzione ai sensi dei commi precedenti, l'Unità Operativa ha l'obbligo di provvedere, entro cinquanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta, alla restituzione delle somme corrisposte sino alla data di risoluzione. L'effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite.

Articolo 7 (Controversie)

1. Qualsiasi divergenza sull'interpretazione o sull'esecuzione della presente convenzione sarà devoluta al giudizio di un arbitro scelto di comune accordo tra le Parti o, in caso di dissenso, da un consiglio arbitrale costituito da arbitri scelti dalle Parti in numero di uno per parte e da un terzo scelto di comune accordo fra le Parti. L'arbitro od il consiglio arbitrale deciderà senza formalità e secondo equità, avendo sede presso la Regione del Veneto.

Articolo 8 (Registrazione)



e8f6eec4



La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso a cura della parte che avrà avuto interesse alla registrazione. La convenzione stessa è esente da bollo, ai sensi del D.P.R. 26.10.1972, n. 642 e s.m.i.

Articolo 9
(Obblighi dell'Unità Operativa)

All'Unità Operativa compete l'adempimento degli eventuali obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136, nonché l'adempimento, ove dovuto, degli obblighi discendenti dalle disposizioni normative vigenti per l'invio dei provvedimenti alla Corte dei Conti.

Articolo 10
(Trattamento dei dati personali)

Le Parti si impegnano a trattare le informazioni a carattere personale e non personale, strettamente necessarie a dare esecuzione alla presente convenzione e per il perseguimento delle finalità ad esso correlate, in osservanza agli obblighi derivanti dal Regolamento (UE) 2016/679 e dal D.lgs. n.196/2003 e ss.mm.ii. in materia di tutela dei dati personali e dal Regolamento (UE) 2018/1807 sulla libera circolazione dei dati non personali.

Si fa rinvio, per tutto quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, alle disposizioni contenute nell'Accordo di Collaborazione tra il Ministero della Salute e la Regione del Veneto e nel Progetto Esecutivo.

La presente convenzione si compone di 10 articoli.

La presente convenzione, a pena di nullità, è sottoscritta con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata.

Letto, confermato e sottoscritto.

Venezia, li

Regione del Veneto

Unità Operativa

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE



e8f6eec4

